

Vicenza, 22 Gennaio 2015

INFORMATIVA N. 3-2015: LA LEGGE DI STABILITÀ 2015

Esaminiamo sinteticamente le principali disposizioni della Legge di stabilità 2015 (Legge 23.12.2014 n.190) **in vigore dal 1.1.2015**:

“BONUS 80 EURO” A REGIME

Il **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, c.d. “Bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto **a regime**.

L'agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

- **reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR con **esclusione** dei **redditi da pensione**;
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**. L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

BUONI PASTO ELETTRONICI

Per i **buoni pasto resi in formato elettronico** la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a € 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione **a decorrere dall'1.7.2015**.

NOVITÀ IRAP

È riconosciuta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato.

La nuova deduzione prevista è applicabile:

- dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali** che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In sede di approvazione è stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli e società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale. Tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Credito d'imposta per soggetti senza dipendenti

In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.**

Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

Blocco riduzione aliquote (già dal 2014)

Sono abrogate le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014). Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).

TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.**

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria**;
- **non è imponibile ai fini previdenziali**;
- **non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del "Bonus 80 euro".

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Sono state "riscritte" le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d'imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle **imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.**

In particolare è stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficio,

precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. **Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 – 2019).**

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.

Soggetti interessati

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese **indipendentemente dalla forma giuridica** (ditta individuale, società di persone, di capitali, ecc.), **dal settore** economico in cui operano **e dal regime contabile** adottato.

È stato eliminato il previgente limite massimo di fatturato (€ 500 milioni).

Attività di ricerca & sviluppo agevolabili

Sono agevolabili le **spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:**

a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:

– definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinati a scopi commerciali;

– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Spese agevolabili

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d'imposta in esame sono quelle relative a:

- a) **personale altamente qualificato** impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- c) **costi di ricerca** svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Misura e caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 5 milioni** (in precedenza € 2,5 milioni):

- in generale, nella misura del **25%** (in precedenza 50%) **delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media** dei medesimi investimenti realizzati nei **3 periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese di cui alle citate lett. a) e c);
- sempreché siano sostenute **spese** per attività di ricerca e sviluppo **pari ad almeno € 30.000** (in precedenza € 50.000).

Controllo del credito spettante

Sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o Collegio sindacale o Professionista iscritto nel Registro dei revisori legali saranno effettuati controlli sulla spettanza del credito.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o società di revisione. Le spese sostenute per l'attività di certificazione sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.

La detrazione spetta nella misura del **65%** anche per le spese, purché "*documentate e rimaste a carico del contribuente*", sostenute per:

- **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si

comprende il condominio sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**;

- **acquisto e posa in opera di schermature solari** ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 60.000**;
- **acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 30.000**.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

La detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del **50%** per le spese sostenute nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2015**.

Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici

È **prorogata** dal 31.12.2014 **al 31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

DETRAZIONE SPESE "SICUREZZA ZONE SISMICHE"

La detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR:

- **attivate dal 5.8.2013**;
- su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274;
- riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**;

spetta nella misura del **65%** delle spese sostenute **fino al 31.12.2015** (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI

Con la modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 dell'art. 16-bis, TUIR è stato **allungato da 6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice o cooperativa può cedere o assegnare l'unità immobiliare, consentendo all'acquirente / assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall'1.1.2016).

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l'attuale regime dei cosiddetti "Nuovi Minimi", che viene sostanzialmente abrogato. Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.

Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

Condizioni di accesso

Per coloro che hanno già una partita Iva, l'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**:

- **i ricavi / compensi**, ragguagliati ad anno, **non** siano **superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per:
 - lavoro accessorio;
 - dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
 - compensi ad associati in partecipazione;
 - prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
- **il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di "rapporto di lavoro cessato" ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.**

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

– che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.**

Caratteristiche del nuovo regime

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

- **sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito;
- **non sono soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;**
- **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non sono soggetti agli studi di settore / parametri**
- **sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché dalla comunicazione black – list.**

Determinazione del reddito

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Limite ricavi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30. 00 0	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20. 00 0	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15. 00 0	86%
Intermediari del commercio	46.1	15. 00 0	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40. 00 0	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15. 00 0	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 –	20. 00 0	67%

	78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)		
--	---	--	--

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'**imposta**, pari al **15%**, **sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

Durata del regime

Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Nuovo regime agevolato contributivo

Gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. **Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.**

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un'apposita comunicazione telematica all'INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.

Passaggio al nuovo regime

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età**.

BONUS BEBÉ

Per **ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo annuo di **€ 960**. Tale assegno:

- è **erogato**, previa richiesta, dall'INPS **mensilmente** a decorrere dal mese di nascita / adozione;
- **non concorre alla formazione del reddito complessivo**;
- è corrisposto **fino al compimento del terzo anno d'età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
- spetta a condizione che il **valore dell'indicatore ISEE** relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l'assegno, **non superi € 25.000**.

Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Sono state aggiornate le **definizioni di "veicolo" e di "committente"** ed è introdotta la **nuova figura del sub-veicolo** con la correlata disciplina della sub-vettura di cui al nuovo art. 6-ter, D. Lgs. n. 286/2005. Inoltre è abrogato l'art. 7-bis relativo alla scheda di trasporto.

Viene meno, oltre all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all'autotrasportatore, in ragione dell'aumento dei costi del carburante.

Sono state introdotte, tra l'altro, le seguenti novità:

- soppressione dei c.d. "costi minimi", per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti "*tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale*";
- è prevista la **responsabilità solidale del committente con il veicolo** nonché con ciascuno degli eventuali sub-veicoli, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere:
 - i trattamenti retributivi ai lavoratori;
 - i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti;

limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

- la predetta responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente:
 - acquisisca il DURC del vettore (preliminarmente ovvero al termine del contratto);
 - accerti la regolarità via Internet utilizzando l'apposita modalità che sarà resa disponibile dall'Albo degli autotrasportatori;
- in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000;
- le nuove imprese che si iscrivono all'Albo degli autotrasportatori possono, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio dell'attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale. Dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore legale ovvero una fideiussione bancaria / assicurativa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata **raddoppiata** e pertanto risulta pari al:
 - **4%** per le **partecipazioni non qualificate**;
 - **8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

"SPLIT PAYMENT"

Per effetto dell'introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 **è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA ("c.d. split payment") per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti "in ogni caso" a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore**, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti dello Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e

rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).

"Nelle more del rilascio" dell'autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova "comunque **applicazione** per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è **esigibile a partire dal 1° gennaio 2015**".

In sede di approvazione è stata **esclusa** l'applicazione del predetto meccanismo da parte dei **lavoratori autonomi** che prestano servizi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

"NUOVO" RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sono state introdotte **3 nuove fattispecie di ravvedimento**.

In particolare è prevista la **riduzione della sanzione**:

- **ad un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita **entro il novantesimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- **ad un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- **ad un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

E' stata altresì introdotta la riduzione **ad un quinto del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la notifica del verbale di constatazione** salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all'omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto. Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis) e b-ter) si applicano solo ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l'inizio dell'attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell'avviso di accertamento.

Continua ad essere **causa ostativa** del ravvedimento la **notifica degli avvisi di irregolarità** emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

Abrogazione istituti deflativi del contenzioso

A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l'abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

Detti istituti **continuano comunque ad applicarsi**:

- agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati **entro il 31.12.2015**;
- ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA **consegnati entro il 31.12.2015**.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall'1.1.2016.

Dichiarazione integrativa e termini di notifica cartelle e di accertamento

È previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell'errore / omissione:

- il termine per la **notifica periodica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, "*limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione*";
- il termine per l'**accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, "*limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione*";

- il termine di **liquidazione in materia di imposta di registro** ex art. 76, DPR n. 131/86 e di **imposta sulle successioni e donazioni** ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla regolarizzazione.

DICHIARAZIONE IVA

E' ora previsto l'obbligo di presentazione della **dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ogni anno**. Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO. **E' pertanto abrogato l'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.**

RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È disposto l'aumento **dal 4% all'8% della ritenuta** che banche o Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico**.

FRANCHIGIA IRPEF LAVORATORI FRONTALIERI

A seguito delle modifiche apportate all'art. 1, comma 175, Finanziaria 2014, l'esenzione IRPEF per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi è **umentata a € 7.000 a decorrere dall'1.1.2015**.

AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLETTI

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa **dal 10% al 22%**.

AUMENTO LIMITE TRACCIABILITÀ SOGGETTI LEGGE N. 398/91

Il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, **associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000**. L'inosservanza dell'obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/91 e l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Con la sostituzione dell'art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l'**aumento**:

- **dell'aliquota IVA del 10%** di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
- **dell'aliquota IVA del 22%** di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

L'incremento di cui sopra **non sarà attuato** qualora siano adottati specifici Provvedimenti

che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

RIMBORSO CREDITO IRPEF SUPERIORE AD € 4.000

E' stato **fissato un termine per il rimborso** da parte dell'Agenzia delle Entrate del **credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730** in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

In particolare il rimborso dovrà essere effettuato **“non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ... ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”**, **ossia entro il 28.2.**

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS – COMMI 137 E 138

Dal 1.1.2015 la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000 (in precedenza € 2.065). Analogamente è stato aumentato ad € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. h), TUIR.

TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO DELL'ASSICURATO

E' prevista ora l'esenzione da IRPEF solo dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.

Detta disposizione è applicabile ai proventi percepiti dall'1.1.2015.

BOLLO VEICOLI STORICI

A decorrere dal 2015 con riguardo ai autoveicoli o motoveicoli "storici" costruiti da oltre 20 anni (ed a non più di 30 anni), **è soppressa l'esenzione dal bollo ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n.342/2000.**

Rimane confermata l'esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell'autoveicolo o motoveicolo e l'assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa di circolazione forfettaria annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina